

REGOLAMENTO (CEE) N. 3828/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1990

che modifica gli importi compensativi «adesione» applicabili agli scambi delle merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1436/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁴⁾.

considerando che gli importi compensativi «adesione», istituiti dagli articoli 53 e 213 dell'atto di adesione, sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 623/86 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3684/90⁽⁶⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

considerando che i codici NC 1806 20 90, 1902 11 00, 1902 19 10 e 1905 90 50 devono essere adattati alle modificazioni statistiche della Nomenclatura combinata previste dal regolamento (CEE) n. 2472/90 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3380/90 del Consiglio, del 20 novembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3034/80 che fissa i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80, e che determina gli importi di alcuni elementi mobili⁽⁸⁾, prevede una suddivisione per taluni tipi di cioccolata;

considerando che degli importi compensativi adesione sono applicabili a tale suddivisione;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 623/86, è opportuno modificare tali importi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 623/86 sono sostituiti dagli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.

(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(4) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

(5) GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 19.

(7) GU n. L 247 del 10. 9. 1990, pag. 1.

(8) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 2.